

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO

### Il Giudice Unico dott. ### in funzione di Giudice del ### all'esito della trattazione scritta disposta con decreto del 15.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.6.2026, ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 6797 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente TRA ### nato il ### a ### (c.f.: ##), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce ricorso introduttivo, dagli Avv.ti ### e ### PEC: ###; ###; Ricorrente E ### E ###, in persona del legale rapp.te pro tempore, ###; Resistente - contumace ### retribuzione.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con atto depositato il ### il ricorrente ### agiva in giudizio nei confronti dell'### e ### D'### di ### in pers. del l.r. p.t., dinanzi al Tribunale di ### - ### al fine di ottenere il riconoscimento e la corresponsione della maggiorazione prevista per le prestazioni lavorative rese in giorni festivi infrasettimanali ex art. 9 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 07/04/1999 e ss.mm. in relazione al lasso temporale meglio specificato in ricorso (dall'1.3.2016 al 31.12.2018).

A tal proposito, deduceva: - di essere dipendente dell'### e ### D'### in servizio presso il P.O. "#####" di ### con la qualifica professionale di ### - ex categoria B del ### del ### del ### del 21.05.2018; - di aver espletato la propria attività lavorativa, su turni rotativi H 24 e, nel periodo dall'1.3.2016 al 31.12.2018, anche nei giorni festivi infrasettimanali, per il seguente numero di ore: 116 ore in straordinario diurno e 50 ore in straordinario notturno; - che per dette prestazioni, fornite in detti periodi,

durante le festività infrasettimanali, non era stata a lei corrisposta la maggiorazione prevista ex art. 9 ### del 07.04.1999, pari al 30% della paga oraria per lo straordinario festivo e del 50% per lo straordinario festivo e notturno come espressamente previsto dall'art. 34 comma 8 del richiamato C.C.N.L. e nemmeno, in alternativa, avevano fruito del riposo compensativo; - che la giurisprudenza di merito e di legittimità aveva ormai riconosciuto il diritto dei lavoratori, come i ricorrenti, la cui prestazione è organizzata in tre turni, ad ottenere la corresponsione delle maggiorazioni per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali, tanto che la stessa ### resistente, adeguandosi ai principi affermati in detti pronunciamenti, aveva riconosciuto il diritto da essi vantato, avendo cominciato a corrispondere loro dette indennità a far data dall'1.1.2023.

Sulla scorta di tali argomenti fattuali e giuridici, richiamata la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, riteneva di aver diritto, in virtù dell'art. 9 del C.C.N.L. 20/09/2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999 e dall'art. 29, comma 6, del C.C.N.L. ### del 21/05/2018, in ragione delle ore lavorative effettuate in giornate festive infrasettimanali, ad ottenere il relativo compenso aggiuntivo, pari ad € 3.331,08.

Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di: << 1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del ### del ### del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali per il periodo per cui è causa, come sopra indicato, e per l'effetto: 2. condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della parte ricorrente delle seguenti somme: ### € 2.785,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctù o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari>>. 2. Regolarmente instaurato

il contraddittorio, non si costituiva parte resistente che, pertanto, veniva in questa sede dichiarata contumace. 3. Veniva calendarizzata per la discussione per l'udienza del 19.6.2026, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Parte ricorrente depositava tempestivamente le note di trattazione scritta, riportandosi alle conclusioni di cui in ricorso. Nulla depositava l'### che, come detto, non si costituiva.

Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della ### la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

La questione giuridica sottesa alla pretesa del ricorrente è stata esaminata e definita in molteplici arresti della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, con decisioni alle cui condivisibili argomentazioni lo scrivente intende riportarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dalla Suprema Corte in sede di legittimità a partire dalla sentenza n. 1505/2021 (poi ribadita da altre pronunce conformi, tra cui da ultimo Cass. n. 20743/2023).

In particolare in dette decisioni di legittimità è stato affermato il principio di diritto secondo cui "###à prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del ### 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ### 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».

Nei vari pronunciamenti di legittimità e di merito sul tema, tra cui va particolarmente menzionato il precedente della Corte d'Appello

di ### n. 628/2023, pubbl. il ###, è stato anche esaminato funditus, con motivazione del tutto persuasiva, il problema del mancato esercizio da parte del lavoratore, nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 9 del ### 20/09/2001, della facoltà di scelta tra la fruizione di riposo compensativo e la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

Sul punto la Suprema Corte ha premesso che "l'obbligazione alternativa, ai sensi dell'art. 1285 cod. civ., e segg., presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte. ### cosiddetta facoltativa, invece, postula un'obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa - della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza - dovuta solo in via subordinata e secondaria qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca, quindi, l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, opzione che, peraltro, può essere esercitata solo fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale" (Cass. 16 agosto 2000, 10853; Cass. 23 agosto 2011, n. 17512).

La Corte d'Appello di ### ha, poi, condivisibilmente osservato che "### invero al datore di lavoro verificare tempestivamente il rispetto del debito orario (per imporre al dipendente il completamento dell'intero orario di lavoro) e controllare sollecitamente altresì l'avvenuta formulazione o meno della opzione (consentendo entro un arco di tempo ragionevole la fruizione dei riposi compensativi eventualmente chiesti dal lavoratore o provvedendo alla loro programmazione) (...). Poiché il creditore/lavoratore non ha manifestato la propria volontà e non ha chiesto il riposo compensativo, resta a questo punto solo l'obbligazione inerente il compenso economico, che costituisce l'obbligo principale posto a carico del datore. Ne consegue che, in mancanza di espressa previsione di decadenza del lavoratore per

difetto di opzione entro i 30 giorni di cui agli artt. 9 e 29 del ### e risultando non più possibile la fruizione del riposo compensativo, spetta all'appellato il compenso oggetto di lite per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali”.

Alla luce di detta convincente ed ormai consolidata esegesi giurisprudenziale delle succitate disposizioni della contrattazione collettiva, dunque, anche lo scrivente ha operato una rivalutazione delle proprie pregresse determinazioni al riguardo, riconoscendo, re melius perpensa, la correttezza dell'impostazione prospettata da parte ricorrente e della spettanza dell'indennità rivendicata in questa sede.

2. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame può, pertanto, essere affermato che: - la ricorrente ha sufficientemente dimostrato, mediante la produzione dei propri cartellini marcatempo, di aver lavorato in giorni festivi infrasettimanali per le ore e per i periodi indicati in ricorso; - è dovuta, in correlazione con le prestazioni rese in giorni festivi, in base al succitato art. 9 del C.C.N.L., una maggiorazione pari a quella dovuta per il lavoro straordinario, corrispondente, ai sensi dell'art. 34 comma 8 del ### al 30% della paga oraria per lo straordinario festivo e al 50% della paga oraria per lo straordinario festivo e notturno; - dalle buste paga prodotte in atti non si evince l'avvenuta corresponsione alla ricorrente della remunerazione dovuta a tale titolo. - in ordine al quantum dovuto, i parametri di calcolo adottati dalla ricorrente (percentuale applicabile ex art. 34 del C.C.N.L., numero di giorni festivi infrasettimanali lavorati negli anni oggetto di causa) non sono stati confutati specificamente dall'### convenuta, la quale è rimasta contumace.

Ne consegue che va riconosciuta la spettanza al ricorrente della somma richiesta, pari, segnatamente, ad € 2.785,00 lordi (€ 16,04 x 116 ore in straordinario diurno ed € 18,50 x 50 ore in straordinario notturno), oltre, ovviamente, agli accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.

3. Le spese di giudizio vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell'### e ### D'### nella misura determinata in

dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, mod. dal D.M. n. 147/2022, attenendosi ai valori minimi del parametro di riferimento, con riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 55/2014 in ragione del carattere seriale del contenzioso (€ 1.030,00, ridotti del 30% ad € 721,00).

### P.Q.M.

Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6797 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da ### nei confronti dell'### e ### D'### in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1) dichiara la contumacia dell'### e ### D'### 2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'### e ### D'### al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive relative al servizio prestato nei giorni festivi infrasettimanali, della somma lorda di € 2.785,00, oltre agli accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle suddette spettanze al saldo; 3) condanna l'### e ### D'### al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 721,00 per compensi (€ 1.030,00, ridotti del 30% ad € 721,00) ed € 49,00 per spese, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dei ### antistatari.